

***CITTà DI GUARDIAGRELE***

Provincia di Chieti

***REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO***

***DELLE UNIONI CIVILI***

**Approvato con deliberazione C.C. n.60 del 30.11.2015**

**INDICE**

**Art. 1 .....................................................................Istituzione del Registro delle unioni civili**

**Art. 2 ...........................................................................Attività di sostegno alle unioni civili**

**Art. 3 ..................................................................................................Iscrizione nel registro**

**Art. 4 ............................................................................................Cancellazione dal registro**

**Art. 5......................................................................................................Modalità operative**

**Art. 6 ....................................................................................Trattamento dei dati personali**

**Art. 7 ......................................................................................................... Entrata in vigore**

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI**

**ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

1. E’ istituito il *Registro amministrativo delle unioni civili* presso il Comune di Guardiagrele.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per *unione civile* il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti da almeno un anno ed aventi la dimora abituale nello stesso Comune, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi

dei successivi articoli.

3. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa per gli scopi e le finalità indicati nel successivo articolo 2.

4. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

5. Competente alla tenuta del Registro delle unioni civili è il settore I° “Affari Generali” per il tramite dei Servizi Demografici.

**ART. 2 – ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLE UNIONI CIVILI**

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, favorisce l’integrazione delle unioni civili nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, assicurando la partecipazione ai procedimenti amministrativi alle stesse condizioni che l’ordinamento riconosce alle altre forme di unione familiare, con particolare riferimento alle aree tematiche di seguito riportate:

a. casa;

b. sanità e servizi sociali;

c. politiche per giovani, genitori ed anziani;

d. sport e tempo libero;

e. formazione, scuola e servizi educativi;

f. diritti e partecipazione;

g. trasporti.

2. Gli atti dell’Amministrazione comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

3. All’interno del Comune di Guardiagrele chi si iscrive nel Registro delle unioni civili è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

**ART. 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

1. L’iscrizione nel Registro delle unioni civili ha mero valore dichiarativo e non genera alcun diritto anagrafico o di stato civile secondo la legislazione statale vigente.
2. Possono richiedere di essere iscritte nel Registro delle unioni civili del Comune di Guardiagrele due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate fra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da altri vincoli giuridici, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Guardiagrele e coabitanti dallo stesso periodo di tempo, unite da vincoli affettivi e/o per motivi di reciproca assistenza morale e materiale.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell’Anagrafe del Comune di Guardiagrele che risultino formare una famiglia anagrafica ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente.

4. L’iscrizione non può essere richiesta da parte di coloro che facciano parte di una diversa unione civile, i cui effetti siano ancora in essere al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale nell’atto di matrimonio.

5. L’iscrizione nel Registro avviene esclusivamente a seguito di una istanza presentata congiuntamente dagli interessati al Comune di Guardiagrele – Servizi Demografici; l’istanza dovrà contenere le dichiarazione relative al possesso dei requisiti richiesti ed all’assenza delle cause ostative indicati nel presente Regolamento. Tale istanza è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo.

6. Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dell’effettiva residenza e coabitazione.

7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, i Servizi Demografici attestano l’iscrizione nel Registro amministrativo delle unioni civili e la durata dell’iscrizione, a richiesta degli interessati. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**ART. 4 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Guardiagrele, determina la cancellazione d’ufficio dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d’ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.

2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e materiale, la cancellazione avviene esclusivamente su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.

3. Nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta d’ufficio, il provvedimento dovrà essere comunicato agli interessati; nel caso in cui la richiesta di cancellazione non sia stata presentata congiuntamente, il Comune provvede ad inviare comunicazione all’altro componente.

4. Nel caso in cui il Comune venga a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente concessi senza averne diritto.

5. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente.

**ART. 5 – MODALITA’ OPERATIVE**

Il Responsabile dei Servizi Demografici è competente alla predisposizione e pubblicazione sul sito web del Comune della modulistica necessaria all’applicazione del presente Regolamento. Vengono riservati alla Giunta Comunale eventuali e successivi atti di natura organizzativa necessari per la regolare tenuta e corretta gestione del Registro.

**ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo

delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003; la comunicazione di tali dati è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

**ART.7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione.

2. Il presente regolamento è reso pubblico sul sito internet del Comune di Guardiagrele al fine di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse.